

Riflessi della risposta a interpello della Dre Lombardia sulla qualificazione dei redditi

Stp, i compensi vanno in Cassa

Obbligo contributivo tracciato anche dalla Cassazione

DI CLAUDIO
DELA MONICA

Compensi dei soci professionisti amministratori delle società tra professionisti (Stp) inclusi nella base imponibile ai fini del contributo soggettivo dovuto alla Cassa. Questi i riflessi contributivi della risposta a interpello n. 904-1126/2017 della Direzione regionale delle entrate della Lombardia (si veda *ItaliaOggi* del 27 ottobre scorso), secondo cui i compensi percepiti per l'incarico di amministratore dai soci professionisti di una Stp di consulenti del lavoro non titolari di partita Iva individuale costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, lett c bis) del Tuir.

Questa conclusione dell'Agenzia delle entrate si ripercuote dunque anche sui relativi obblighi previdenziali dei singoli soci professionisti.

L'Enpacl (Ente nazionale previdenza dei consulenti del lavoro) ha disciplinato gli ob-

blighi contributivi conseguenti allo svolgimento dell'attività professionale da parte dei consulenti del lavoro attraverso una Stp con delibera n. 68/2014, approvata dai ministeri vigilanti con nota del 30 luglio 2014.

Detta delibera si limita a regolamentare il reddito prodotto dalla Stp, che costituisce reddito professionale e pertanto deve essere assoggettato al contributo soggettivo in capo ai singoli soci professionisti. La base imponibile è costituita dalla quota di reddito dichiarato dalla Stp ai fini fiscali ed attribuita al socio professionista in ragione della quota di partecipazione agli utili, ancorché non distribuiti.

I soci professionisti di una Stp non titolari di partita Iva individuale possono però percepire anche compensi assimilati a lavoro dipendente per l'incarico di amministratori. Si impone quindi una riflessione sull'ente competente a riscuo-

tere i contributi previdenziali dovuti sui predetti compensi.

Al riguardo, è lo stesso Enpacl che richiama, al fine di argomentare le proprie decisioni adottate con la delibera n. 68, la giurisprudenza formatasi di recente sull'ampio concetto di attività professionale, così che

rale su cui tale attività si fonda (Cassazione n. 14684/2012 ribadita più di recente da Cassazione n. 11161/2017). Rispetto alla disposizione formale di legge, quindi, prevale quella sostanziale delle competenze necessarie per svolgere una determinata attività.

Tanto basta per ritenere che i compensi in argomento siano inclusi nella base imponibile ai fini del contributo soggettivo dovuto all'Enpacl, considerato che i soci professionisti di Stp, per svolgere il loro incarico di

amministratori, necessitano senz'altro delle conoscenze della loro professione. In alternativa, se così non fosse, sarebbero soggetti alla gestione separata Inps, con grave nocumento sia per la Cassa professionale che per l'iscritto, a causa della dispersione contributiva tra più enti.

Il tema dell'esatto perime-

tro dell'attività professionale e dei relativi obblighi contributivi è già stato oggetto, per le professioni di ingegnere e di architetto, della circolare Inps n. 72/2015, con cui l'istituto ha individuato il relativo ente previdenziale di riferimento (se stesso o Inarcassa) in relazione a 15 diverse attività, anche se svolte in virtù di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Tra quelle soggette alla Cassa professionale, l'Inps include l'attività di «amministratori e componenti dei consigli di amministrazione, di società che svolgono attività di natura tecnica e/o tecnologica connesse con la specifica cultura che deriva dalla formazione tipica propria della professione (ad es. società operanti nel settore dei trasporti, nel settore dell'energia, dell'edilizia ecc.)».

Strada tracciata, dunque.

© Riproduzione riservata



l'obbligo di contribuzione di un professionista alla relativa cassa di previdenza di riferimento non deve limitarsi alle attività c.d. «tipiche» della professione ma scatta ogni qual volta esista connessione tra l'attività effettivamente svolta (e da cui il reddito deriva) e le conoscenze professionali necessarie per svolgerla, ossia la base cultu-



La risposta sul sito www.italiaoggi.it/documenti

ESISTE ANCORA LA PRIVACY?



COSA CAMBIA CON IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO

Il 25 Maggio 2018 scatta la piena operatività del nuovo regolamento UE sulla privacy. Gli adempimenti non sono pochi. Alcuni sono decisamente nuovi, altri non sono definiti con esattezza e si lascia alle imprese e agli enti pubblici l'onere di indicare come comportarsi caso per caso.

Organizzazione interna delle imprese, rapporti coi fornitori esterni, formazione del personale e adesione ai codici di correttezza, sono solo alcuni degli argomenti disciplinati dal nuovo regolamento.

La guida di ItaliaOggi Privacy aiuta professionisti e imprese a capire e mettere in atto la nuova normativa.

Disponibile su:
www.classabbonamenti.com

In collaborazione con
SAFE Security Solutions e primeur

IN EDICOLA CON



IN EDICOLA



Disponibile anche sul sito
www.classabbonamenti.com